



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

SENTENZA

PROCEDIMENTO F.I.G. N.39/2015

A CARICO DI CESARE CANDIDO TRINCHERO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 1 dicembre 2015 il Sostituto Procuratore Federale avv. Amedeo Motta rinviava a giudizio il signor Cesare Candido Trincherò, tesserato federale non professionista presso il "Golf Club Salice Terme", per violazione dell'art. 6-6, lett.d) delle Regole del Golf.-

Il presente procedimento federale è stato instaurato su richiesta pervenuta dal "Golf Club Salice Terme", per avere Cesare Trincherò consegnato uno score che riportava alla buca n. 12 due colpi in meno di quelli effettivamente giocati (5 anziché 7) e alla buca n. 1 un colpo in meno di quelli giocati (5 anziché 6).-

Più esattamente, il 16 giugno 2015, il signor Cesare Trincherò, durante lo svolgimento della gara "Trofeo Banca Fideuram" presso il Circolo "Golf Club Salice Terme", alla buca n. 12, marcava due colpi in meno di quelli effettivamente giocati ed anche alla buca n. 1 segnava il punteggio di 5 colpi invece dei 6 effettivamente realizzati.-

Instaurato il presente procedimento, il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta convocava avanti a sé il signor Cesare Trincherò all'udienza del giorno 24 novembre 2015; il signor Trincherò si presentava alla suindicata udienza e confermava il punteggio di 7 colpi giocati alla buca n. 12,

sostenendo però di non avere apportato alcuna correzione e che tale correzione poteva essere stata fatta da altri, avendo lasciato lo score alla recording area dove tutti i giocatori avevano accesso.- Per quanto riguarda la buca n. 1, il signor Trincherò dichiarava di non essere in grado di ricostruire il punteggio data la scarsa concentrazione tenuta sul gioco.-

Il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta provvedeva pertanto a chiedere il rinvio a giudizio del signor Cesare Trincherò con istanza così formulata:

"Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale..... chiede che l'III.mo sig. Giudice di Prima Istanza, avv. Paola Bianchi Cassina, voglia procedere nei confronti del signor Cesare Trincherò per gli illeciti sportivi sopra contestati infliggendoGli, ex art. 17 n. 2 del Regolamento di Giustizia la sanzione della squalifica di dodici mesi".-

Con convocazione del 14 gennaio 2016, codesto Giudice Federale invitava il signor Trincherò a comparire dinanzi a sè e al Sostituto Procuratore presso lo studio di questi, sito in Milano, all'udienza del 2 febbraio 2016.-

Alla suddetta udienza il signor Cesare Trincherò si presentava e si riportava a quanto dichiarato a verbale nella precedente udienza e a quanto contenuto nella sua comunicazione in data 6/11/15; dichiarava inoltre di avere ultimato il percorso di gara da solo con la moglie signora Lia Scupelli (vedasi procedimento n. 38/2015), stante il ritiro degli altri componenti il team.- Il Sostituto Procuratore Federale avv. Motta insisteva nell'istanza di cui al provvedimento di rinvio a giudizio e l'esponente Giudice si riservava di decidere.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame non presenta alcuna complessità, vista la documentazione in atti, che conferma gli illeciti commessi dal signor Cesare Trincherò (vedasi il rapporto informativo inviato alla Federazione dal Direttore del "Golf Club Salice Terme" Gianpaolo Grecu, il rapporto dello stesso signor Grecu, Giudice Arbitro, la dichiarazione del compagno di gioco e marcatore signor Lucio Contardi e la copia dello score di gara del signor Cesare Carlo Trincherò).-

Lo stesso signor Trincherò dichiara poi di avere fatto 7 e non 5 alla buca 12, ammettendo quindi di avere commesso l'illecito ascrittogli e non può essere presa in considerazione l'ipotesi fantascientifica della correzione operata da altri (come e perché?) nell'assenza di ogni benchè minima prova.-

Inoltre, ogni altra eccezione sollevata dal signor Trincherò (scarsa concentrazione, controlli affrettati dello score, volontà di ritirarsi dalla competizione) non può trovare alcun accoglimento in questa sede in quanto del tutto incompatibili con il gioco del golf.-

La richiesta di rinvio a giudizio del 1 dicembre 2015 presentata dal Sostituto Procuratore di questa Federazione avv. Amedeo Motta appare coerente con i fatti contestati ed accertati, che costituiscono violazione dell'art. 6-6 lett. d) delle Regole del Golf.-

Lo scrivente Giudice di Prima Istanza ritiene pertanto di aderire "in toto" alla suddetta richiesta di rinvio a giudizio.-

DECISIONE

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo

svolgimento del presente procedimento, si ritiene:

CESARE CANDIDO TRINCHERO colpevole della violazione dell'art. 6-6, lett. d) delle Regole del Golf; e conseguentemente, si commina al signor Cesare Candido Trincherò la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

ai sensi dell'articolo 21 n. 2 del Regolamento di Giustizia per un periodo di dodici mesi dalla data della presente sentenza (la squalifica cesserà pertanto in data 25 marzo 2017)

E LO SI AMMONISCE

affinchè voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle regole del golf.-

SI COMUNICHI, ai sensi dell'art. 43 n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.G.:

- a) al signor **CESARE CANDIDO TRINCHERO** presso la sua residenza in Rivanazzano (PV) –Via Gatti, 17/6 -;
- b) al Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti, presso la Federazione Italiana Golf, in 00196 Roma - Viale Tiziano, 74 -;
- c) al Sostituto Procuratore per la Lombardia, avv. Amedeo Motta, presso il suo studio sito in 20129 Milano - Via F. Hayez, 16 -;
- d) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il Circolo "Golf Club Salice Terme";
- e) al Circolo "Golf Club Salice Terme" – Via Diviani, 8 – Rivanazzano (PV).-

Così deciso in Bergamo, 25 marzo 2016.-

Il Giudice Adito

Avv. Paola Bianchi Cassina